

Attuazione del pacchetto MiFID2/MiFIR Modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia

n. 311 / 2019

In data 5 dicembre 2019 è stato pubblicato il Provvedimento della Banca d'Italia contenente il "[Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b\) e c-bis\), del TUF](#)" (il "**Regolamento**"), volto a completare l'adeguamento del quadro normativo italiano al pacchetto MiFID II / MiFIR nelle materie assegnate alla competenza, ora esclusiva, della Banca d'Italia.

Il Regolamento modifica ed integra la disciplina vigente per quanto attiene le disposizioni applicabili agli intermediari che prestano servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, al fine di garantire l'adozione da parte dei medesimi di sistemi organizzativi idonei ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.

In particolare, il Regolamento detta gli obblighi dei soggetti abilitati relativi alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio, in materia di:

- governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresi i sistemi interni di segnalazione delle violazioni (c.d. *whistleblowing*);
- sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- continuità dell'attività;
- organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione delle funzioni di controllo della conformità alle norme, gestione del rischio dell'impresa, audit interno;
- responsabilità dell'alta dirigenza;
- esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti;
- deposito e sub-deposito dei beni della clientela.

Il Regolamento, oltre a recepire le novità intervenute a livello comunitario, opera una riorganizzazione delle disposizioni attualmente contenute nel:



- Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007, ora superato dal nuovo assetto di competenze delineato dal TUF;
- nel Titolo V “*Modalità di deposito e sub-deposito delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela*” del Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000, come modificato dal Regolamento della Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.

Secondo quanto previsto dall'art. 10 (2) del D.lgs. n. 129/2017, per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento e delle disposizioni già emanate dalla Consob con il Regolamento Intermediari (cfr. Delibera n. 20307/2018),

- l'intero **Regolamento Congiunto non è più applicabile.**
- le disposizioni contenute nel **Titolo V del Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000, sono abrogate.**

Si precisa altresì che, in continuità con l'attuale quadro normativo, le disposizioni previste dal Regolamento si applicano:

- alle SIM e gruppi di SIM,
- alle SGR, SICAV e SICAF nell'esercizio della gestione collettiva del risparmio e di eventuali servizi e attività di investimento; nonché
- a banche e gruppi bancari, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, Bancoposta e agenti di cambio, limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento.

I destinatari del Regolamento sono tenuti a conformarsi a quanto previsto in tema di governo societario dagli artt. 12, 13, 14, 15, e dagli artt. 35, 36, 37 e 38 (con specifico riferimento alle SGR, SICAV e SICAF) del Regolamento, nonché alle norme che dispongono l'applicazione degli Orientamenti sulla governance interna dell'EBA del 21 marzo 2018 (EBA/GL/2017/11) **entro il 31 marzo 2020** oppure, ove l'adeguamento a tali norme richieda modifiche statutarie, al più tardi a partire dalla data di approvazione del bilancio 2019 da parte dell'assemblea.

Nella presente circolare si richiamano le principali novità contenute nel Regolamento e che impattano sull'operatività degli *stakeholders*, rimanendo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

- i. **Governo societario (ruolo, composizione e nomina degli organi sociali, nonché sistemi interni di segnalazione delle violazioni)**

Tra le principali scelte compiute nella revisione della normativa si segnala il rafforzamento dei presidi di governo societario degli intermediari e dei gestori ⁽¹⁾. In particolare, le disposizioni sono state arricchite da previsioni più puntuali, in conformità con quanto previsto dalla MiFID II – che, sul punto rinvia alle regole in materia di governo societario contenute nella CRD IV – e dagli Orientamenti dell'EBA in materia di *internal governance* ⁽²⁾; le principali novità introdotte in tema di *governance* riguardano:

- la composizione quali-quantitativa dell'organo con funzioni di supervisione strategica, anche attraverso la presenza di consiglieri non esecutivi e indipendenti;
- i compiti del Presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica;
- il divieto di cumulare la carica di Presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica con quella di Amministratore Delegato ⁽³⁾.

In applicazione del principio di proporzionalità, agli “*intermediari di maggiori dimensioni*”⁽⁴⁾ ai “*gestori significativi*”⁽⁵⁾ e ai “*gestori le cui azioni sono quotate su un mercato regolamentato*” si applicano ulteriori previsioni, riguardanti:

- l'istituzione di comitati endo-consiliari (nomine, rischi, remunerazioni);
- la nomina all'interno del *board* di almeno un 1/4 di consiglieri indipendenti;
- il processo di autovalutazione periodico degli organi sociali.

Intermediari e gestori di maggiori dimensioni

Rispetto al testo posto in consultazione, il Regolamento è stato modificato per quanto riguarda la nozione di “*intermediario di maggiori dimensioni*”: in particolare, gli intermediari *controllati* da una società quotata (che non siano loro stessi “*significativi*”, né quotati) vi rientrano solo se prestano i servizi di investimento che

⁽¹⁾ Sebbene i gestori non siano destinatari delle norme in materia di governo societario contenute nella MiFID II (né di quelle della CRD IV), alla luce della rilevanza dell'attività svolta dai gestori, nonché dall'esigenza di evitare un dislivello normativo con gli altri intermediari che prestano servizi e attività di investimento, la Banca d'Italia ha ritenuto necessario applicare anche per essi il quadro normativo di riferimento, attraverso l'applicazione delle regole introdotte per gli intermediari che prestano servizi di investimento. Le nuove previsioni del Regolamento sono coerenti con i principi in materia di governo societario contenuti nella normativa di settore (direttive UCITS e AIFM) e definiscono in dettaglio le modalità per la loro corretta attuazione.

⁽²⁾ Si precisa che gli Orientamenti dell'EBA in materia di *internal governance* non si applicano ai gestori. Il Regolamento riprende alcuni principi di carattere generale degli Orientamenti EBA (es. *risk culture*; standard di condotta) applicandoli ai gestori.

⁽³⁾ Si ricorda che tale divieto non risulta applicabile ai gestori sotto-soglia.

⁽⁴⁾ Cfr. Art. 4 del Regolamento: “*L'intermediario appartenente alla prima delle macro-categorie individuate dalla Circolare della Banca d'Italia n. 269 del 7 maggio 2008 (“Guida per l'attività di vigilanza”), Parte Prima, Sezione I, Capitolo I, par. 5.1, l'intermediario con azioni quotate su un mercato regolamentato italiano o estero, nonché l'intermediario che è controllato da una società le cui azioni sono quotate su un mercato regolamentato italiano o estero e che presta i servizi di cui all'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), del TUF*”.

⁽⁵⁾ Cfr. Art. 31 del Regolamento “*gestori individuati secondo le modalità indicate nell'Allegato 2, paragrafo 4*”, ossia i gestori che possono essere significativi per le loro dimensioni o per le dimensioni degli OICVM e dei FIA gestiti, per la loro organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle loro attività. Si considerano sempre significativi i gestori con patrimonio netto gestito pari o superiore a 5 miliardi di euro.

implicano l'assunzione di rischi in proprio (i.e., negoziazione per conto proprio; assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente).

Per coerenza, un approccio analogo è stato adottato anche per i "gestori" controllati da una società quotata, non significativi né quotati a loro volta: tali soggetti sono stati infatti esclusi dalla categoria dei gestori di maggiori dimensioni.

Pertanto, le regole di governance di maggior dettaglio non si applicano:

- agli intermediari controllati da un soggetto quotato, che svolgano servizi di investimento diversi da quelli sopra indicati, e
- ai gestori controllati da un soggetto quotato, che non siano "significativi", né quotati a loro volta ⁽⁶⁾.

Consiglieri Indipendenti

Per quanto concerne l'obbligo di disporre di **consiglieri indipendenti**, le disposizioni di cui all'art. 13 (5) del Regolamento è connotata da due elementi di flessibilità: (a) la valutazione di adeguatezza sul numero dei consiglieri indipendenti da prevedere nel *board* è affidata in prima battuta all'intermediario stesso, in modo tale che l'obbligo sia calibrato sulla singola azienda; (b) fino a quando non saranno introdotte le nuove norme in materia di requisiti degli esponenti (che conterranno una nozione unitaria di "indipendenza"), la definizione di "consigliere indipendente" deve essere definita negli statuti dei singoli intermediari/gestori. Solo per gli intermediari e gestori di maggiori dimensioni è stato introdotto un numero minimo di consiglieri indipendenti rispetto al totale dei consiglieri, pari a 1/4.

Diversamente, le SIM di cui all'art. 4 (1), n. 2, lett. *b*) e *c*), del CRR ⁽⁷⁾ – che non siano qualificabili come "intermediari di maggiori dimensioni" - possono non nominare all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica **alcun consigliere indipendente**, a condizione che la scelta non comprometta il corretto funzionamento dell'organo ⁽⁸⁾.

Con riguardo poi ai requisiti di indipendenza (necessari per qualificare i consiglieri "indipendenti"), come sopra accennato, fino all'emanazione dei decreti del MEF in attuazione degli articoli 13 del TUF e 26 del TUB, i destinatari della disciplina sono chiamati a definire nei propri statuti un'unica definizione di consiglieri indipendenti, coerente con il ruolo ad essi assegnato, assicurandone l'effettiva applicazione. Al riguardo, si precisa che il Regolamento introduce un regime transitorio volto a

⁽⁶⁾ Cfr. pag. 3 e 4 degli Esiti della Consultazione.

⁽⁷⁾ Cfr. Art 13 (7) del Regolamento. Vedi anche pag. 5 degli Esiti della Consultazione.

⁽⁸⁾ Si ricorda che, in forza di quanto previsto nell'art. 36 (1) del Regolamento, i gestori sottosoglia possono non nominare alcun consigliere indipendente, fermo restando quanto previsto per i gestori significativi o quotati (obbligo di nominare almeno 1/4 di consiglieri indipendenti).

consentire agli stessi di apportare le necessarie modifiche statutarie (i.e., non oltre la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019; cfr. art. 2 (3) del Regolamento).

Comitati endo-consiliari

Rispetto al testo posto in consultazione, il Regolamento introduce, per gli intermediari e gestori di maggiori dimensioni, alcune deroghe all'obbligo di istituzione dei comitati endo-consiliari ("nomine", "rischi" e "remunerazioni") ⁽⁹⁾. Sono quindi escluse/i:

- le SIM di cui all'articolo 4, paragrafo 1, n. 2, lett. b) e c), del CRR anche nell'eventualità in cui siano di maggiori dimensioni;
- gli intermediari e i gestori di maggiori dimensioni appartenenti a un gruppo bancario o di SIM ⁽¹⁰⁾, a condizione che:
 - o non siano quotati;
 - o la società capogruppo del gruppo bancario o di SIM abbia istituito i comitati endo-consiliari;
 - o la società capogruppo tenga debitamente conto delle specificità dell'intermediario/gestore controllato sotto il profilo operativo e assicuri il rispetto del Regolamento;
- gli intermediari finanziari.

In aggiunta, rispetto al documento di consultazione:

- i. sono state individuate espressamente le regole riguardanti i compiti del comitato nomine (cfr. art. 14, nuovo comma 4)⁽¹¹⁾;
- ii. è stata chiarita l'impossibilità di adottare elementi di flessibilità analoghi a quelli previsti per le società quotate (cfr. Art. 4 del Codice di Autodisciplina).

In particolare, è stato confermato l'obbligo di garantire una differenziazione soggettiva tra i comitati obbligatori (i.e. per almeno un componente). Banca d'Italia negli Esiti della Consultazione ⁽¹²⁾ ha ritenuto che tale previsione non possa essere eliminata *"considerato che la perfetta coincidenza della composizione dei diversi comitati non potrebbe assicurare la presenza in ciascuno di professionalità adeguate e diversificate e farebbe venire meno l'autonomia di un comitato rispetto agli altri e la*

⁽⁹⁾ La deroga è limitata alle SIM/gestori in quanto: (i) gli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB sono del tutto esclusi dall'obbligo di istituire i tre comitati; (ii) le banche possono beneficiare della deroga solo quando appartenenti a un gruppo bancario, e non anche di SIM, in forza di quanto previsto nella Circolare n. 285.

⁽¹⁰⁾ Questa deroga riprende quella contenuta nella Circolare n. 285, e la estende per includervi il gruppo di SIM. La deroga si applica anche quando la società capogruppo è insediata nell'UE ed è assoggettata alle regole sulle remunerazioni previste da MiFID/CRD/UCITS/AIFMD.

⁽¹¹⁾ Applicabile anche ai gestori in forza del rimando operato dall'art. 37, comma 2 del Regolamento.

⁽¹²⁾ Cfr. pag. 6-7 Esiti Consultazione.

pluralità di opinioni e competenze, caratteristiche essenziali per il buon funzionamento dei comitati stessi".

Pertanto, ciascun comitato deve comporsi di almeno 3-5 membri e deve distinguersi dagli altri comitati obbligatori per almeno un componente.

Infine, è ora precisato che tutti gli intermediari/gestori, quando istituiscono qualunque comitato (anche non obbligatorio), devono definirne in modo chiaro la composizione, il mandato e i poteri (consultivi, istruttori, propositivi), le risorse disponibili e i regolamenti interni, nonché assicurare che la loro presenza non comporti una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilità degli organi sociali al cui interno essi sono costituiti.

ii. Deposito e sub-deposito dei beni della clientela nella prestazione di servizi di investimento.

La disciplina in materia di deposito e sub-deposito è stata rivista in un'ottica di massimo allineamento alle disposizioni europee (Cfr. Direttiva Delegata (UE) n. 2017/593 del 7 aprile 2016).

Con riguardo alle principali novità del Regolamento, si rileva che il nuovo testo non riproduce le disposizioni riguardanti il contenuto del contratto tra intermediario e cliente, già previste nel Regolamento del 4 agosto 2000, il quale prevedeva un elenco di disposizioni che dovevano essere inserite nel contratto con la clientela ⁽¹³⁾. Sul punto, negli esiti della Consultazione, la Banca d'Italia ha chiarito *"in assenza di previsioni specifiche a livello europeo circa il contenuto dei contratti, anche la normativa nazionale di recepimento non disciplina specificamente questo profilo lasciandolo all'autonomia contrattuale"*.

⁽¹³⁾ Cfr. Par. 2 , Sez. II, Tit. V Regolamento Banca d'Italia del 4 agosto 2000: *"Il contratto con il cliente deve prevedere se le disponibilità liquide depositate sono fruttifere di interessi. In particolare, dal contratto deve risultare se l'intermediario: (i) retrocede gli interessi nella stessa misura percepita dal terzo depositario; (ii) retrocede gli interessi in misura forfettaria pari a quanto mediamente percepito dal depositario; (iii) corrisponde interessi in misura difforme rispetto a quella corrisposta dal depositario; (i) non corrisponde interessi sulle somme liquide connesse all'espletamento degli incarichi. Gli interessi maturati su conti di terzi devono risultare da separate evidenze accese presso l'intermediario e devono essere tenuti distinti da quelli percepiti sulle disponibilità liquide depositate sui conti di proprietà dell'intermediario. Il deposito non è richiesto qualora l'esecuzione dell'incarico preveda la consegna materiale delle somme ricevute dal cliente e tale consegna sia imminente in relazione alla natura dell'incarico da espletare."*